

P E R

L'Almo Collegio degli Otto, rappresen-
tante l'intero Ceto de' Speciali di
Medicina di questa Fedelissima
Città di Napoli e Regno,

C O N T R A

Il Ceto de' Mercadanti Manuali
e Droghieri.

NELLA REAL SOPRAINTENDENZA.



1765

Salus Populi Suprema Lex esto.

(III)

J. M. J.



Il nostro amabilissimo Sovrano (che Iddio nestoreamente conservi, e felicitì) la pubblica tranquillità riguardando, come principalissimo oggetto della sua Real Mente, con ben alto accorgimento comanda, che ne' suoi fedelissimi Regni, prima d'ogni altro, si menassero in perpetua oblivione gli abusi, cagione de' più serj disordini nello Stato, ed introdotti dalla barbarie de' tempi, o inventati dalla indole mal inclinata d'alcuni.

Il sommo, e massimo abuso, che non solo l'universale ordine guasta, e corrompe, ma che offre tutto giorno una continua strage alla salute de' corpi umani, se mal non m'avviso, è quello che nella presente causa apertamente si conosce. Il Ceto de' Mercadanti Manuali, e Droghieri conosciuto mai sempre per semplice, e definito, ne' limitati confini di un stretto interno commercio, e che dal Principe, dalla ragione, e dalle leggi altra circoscritta autorità loro vien permessa, che vendere al rispettabilissimo Ceto de' Speziali di Medicina, le droghe, ed i semplici in quella stessa maniera, e forma, che nelle Regie Dogane si comprano; acciò

*Introd
ne.*

questi, secondo la gelosissima lor arte richiede, e giusta quell'autorità dal Principe privatamente lor concessa, possano ridurle in farmaco, ed in medicamenti, per indi col permesso de' Medici impiegati, per quanto l'umanità permette, alla purgazione degli acciaccati corpi umani.

Quel pernicioso eccesso all'incontro, che i Mercadanti Droghiesi da più lustri di loppatraz han speso, e che ora ad onta della pubblica rovina disperatamente s'incognono, di non solo comporre le droghe, ma contrattarle, e ridurle con fini pretelli, ora in mal composto farmaco, ora in silla, e pericolosa polvere, ed ora in un mentiroso estratto; porge occasione alle giuste querele dell'Almo Collegio degli Otto, e Casa de' Speciali di Medicina, i quali non solo in lor giurisdizione vindicando, ma in nome del pubblico escitio, esortavano, che al pericolosissimo abito chiudersi le strade, e le botteghe, donde in tal turbolento eccesso ne nasce: e si restituiscano al fine gli usurpati diritti proibitivi a' Speciali di Medicina di farmare le droghe con quella maestria, che dalle cognizioni acquistate con lo studio, dalla pratica, dall'arte, vengono ordinati, e col Privilegio concessi; e l'immoderata avidità si punisca alfine ne Droghiesi di arricchirsi nella tragica scena, in cui menando tutto giorno i scorbigliani Giradini.

La somma ragionevolezza di tal domanda adunque, fa sì garantita dalle vicende della causa fedelmente trattate, e sempre favorevoli per gli appressi miei Clientoli; Dal Confronto della lusinghiera antichità della Medicina, mai da gente rozza, ed inesperta intrusa, istoricamente rilevata la ragione dell'autorità,

rità, l'uso, il possesso al Collegio degli Otto consentito, e finalmente quanto importi il Privilegio a Speciali conceduto; Le leggi de' Romani e Patrie, i Decreti providi, e le savi Consulto de' Supremi Tribunali giustificheranno così l'evidente ragione de' miei Clientoli, come il disperato impegno, ed ingiusto de' Droghiesi; la confutazione del quale, formerà con i principj resti riferiti, l'oggetto di questa, qualunque sia, incospertissima scrittura.

C A P. I.

Cronologia della Causa.

L'anno 1581 fu l'epoca della prima legge nel nostro Regno, che proibì a' Droghiesi la vendita de' semplici medicinali preparati. Nacque la detta dalla commiserazione del pubblico escitio, cagionato dalla vendita de' veleni caldi, e freddi, che i Droghiesi facevano impunemente al Pubblico, senza voler essere nemmeno dal Protomedico visitati. La Prammatica seconda de' Pharm. & Arum. in quella, che siccome proibisce una tal vendita a' Droghiesi, così ci dà fedele una istoria de' gravi inconvenienti, che in quel tempo, per la vendita di tal robbe, tutto giorno miseramente accadevano (1).

A 3

Onde

(1) Pragm. 2. Periscebe' detti Droghiesi non hanno cessato, né cessano in disservizio di Dio, e rovina de' corpi umani di vender veneni a molti, i quali se

Onde fu d'uopo, che col sentimento del Collateral Consiglio d'allora, si pensasse a soggettarli alla visita del Protomedico, corrigendo un tal disordine con alcuni providi regolamenti, che in più paragrafi, e particolarmente nel §. 9. di detta seconda Prammatica si leggono (1).

Laddove però si dovette esaminare il punto interessantissimo de' veleni, si discusse ancora l'articolo della vendita de' semplici mal preparati, e de' medicamenti cattivamente composti, onde anche si volle nelli §§. IX. X. dell'istessa citata legge provvedere a tali assurdi, che da' Droghieri si commettevano, perciò col IX. §. tutti i medicamenti composti si vietarono a' Droghieri fuori di quelli, che venivano

ne servano per ammazzare, siccome l'esperienza ha verificata, che per simili delitti dalla giustizia ne sono stati giustiziati alcuni.

(1) *Quanto a tenere le cose composte medicinali, dichiarano, ordinano, e statuiscono, che, poichè l'esercizio di detti Speciali Manuali, sen Droghieri è assai differente dall'esercizio di componere le cose predette medicinali, ed essi non sono approbati allo effetto predetto di fare composti nella forma, e maniera, come si approbano li altri Speciali di Medicina, non possono fare, nè tenere, nè contrattare le dette cose composte medicinali, che per essi si facessero; però le cose medicinali composte, che si fanno, e conducono da fuori Regno, per essi si comprano in grasso . . . se debbiano assistere per il Regio Protomedico in forma . . .*

no da lontani Paesi all'ingrosso, e fuori dell'oglio di *Isno*; accordandoli nel §. X. i soli semplici non composti, ma, che fossero però annualmente dal Protomedico visitati. Quali visite furono esattamente eseguite per lunghissimo spazio di tempo.

Ben si lusingavano a ragione i Speciali di Medicina, che da sì savio provvedimento, e da una legge del Regno, emanata con tanta cognizione di causa, ricevesse alla fine il Ceto de' Speciali quella pace, che con disvantaggio della pubblica salute veniva da tempo in tempo negata dall'interesse de' Droghieri; Ma che! Profittando dell'occasione, che il Monarca di quel tempo non residava in Napoli, ma in uno de' Regni della Spagna; umiliarono una supplica surrentizia, impinguata da espressioni enfatiche, la verace istoria dell'accaduto, e de' fatti misteriosamente tacendo; ed ottennero, mercè questa mendace ed irragionevole supplica, la cedola ordinaria, che si facesse a' ricorrenti giustizia.

Rimesso l'affare nella Regia Camera della Summaria, la detta, fece consulta al Vicere d'allora nel 1591, in dove riferì esattamente su di tutti i capi della teste citata Prammatica (1), dopo che ebbe contrassegnate le vicendevoli pretenzioni, così del Protomedico d'allora, il quale voleva a tutto conto visitare i Droghieri (e colla consulta gli fu negato, come dirò), indi le diloro assertive, e dopo riferì quello sembrava di giustizia su le ragioni de' Speciali di Medicina, i quali io difendo debolmente; Perlocchè mi attenni all'ultima parte per ora di

A 4

detta

1731
Consulta
della Camera.

(1) *Fol. 93. a ter. process. Reg. Cam.*

detta Consulta, la quale con troppo chiarezza la di lor ragione dimostra, e garantisce.

*Capo toccante
i Speciali.*
Et in quanto al terzo capo, che si tratta, che detti Speciali Manuali non possano tenere scrupoli, ogli, & cose composte per non essere loro professione referita alla Eccellenza Sua come lo esercizio de detti Droghieri non deve essere de altro che tenere & vendere in loro potestà le sopraddette droghe semplici robbe medicinale conserve confetti scrupoli e diverse altre cose necessario quotidianamente al vitio humano perocchè invecchiato si devono intramettere ne fare tenere ne vendere cose medicinale composte ne miscelate scrupoli & ogli composti ne scrupoli atteso per non essere loro professione, parria causare alcuno inconveniente alla salute de corpi humani, ma ciò deve appartenere a Speciali di Medicina, li quali a tempo capreno potestà sono esonerati dal Prore-medico sopra detta arte della Medicina, & vengono sopra de ciò l'autoressi necessari, & professano nella cognizione, & fattura de detti scrupoli, & robbe medicinale composte, & in questo può remediarsi con provizione penale come meglio parerà a Vostra Eccellenza, senza altra visita ben vero volendosi alcuno di essi Droghieri ingerire, in tenere, fare, & vendere dette altre robbe medicinale, ogli, composte, & scrupoli non lo possa fare senza essere prima esaminato dal detto Magnifico Prore-medico & deve da quello approbato, debbia ogni anno, menno tenerà le dette robbe essere visitato, così come sono visitati li Speciali da Medicina (1).

Que-

(1) Consult. Reg. Cam. anni 1591. 2. Dicembre fol. 96. ad 97.

Queste sono l'espressioni, di cui si servi la Regia Camera della Summaria nel riferire, e decidere nello stesso tempo le ragioni de' Speciali di Medicina, a quali proibitivamente è concessa la facoltà di ridurre in farmaco le droghe, o quelle polverizzarle, o tritorarle, che parte della Farmaceutica s'appella, con essere di ragionevole divieto al ceto de' Droghieri, il poter fare qualunque sia uso delle droghe, dovendole semplicemente vendere all'ingrosso a' Speciali di Medicina.

Basterebbe a' miei Clientoli questa parte della Consulta, ma per dimostrare alla Real Soprintendenza il mal inclinato animo de' Droghieri, e come costoro abbiano ogn'epoca di tempo contro di loro, comincerò da ciò, che si rileva dal fatto che siegue.

Nel principio della Consulta si proibiscono le visite a' Droghieri per certe non forse gloriose ragioni, delle quali parlerò a suo luogo. E con tutto ciò nel 1603. (1), val quanto dire, dodici anni dopo della Consulta, e ventidue dopo della Prammatica un tal Tomaso Ricciardone domando voler visitare i Droghieri, per vedere se a tenore della Consulta, e della Prammatica i Droghieri vendessero per anche cose medicinale, ogli composti, ed altre cose proibite dalle riferite leggi. Ed il Presidente Miradois in virtù del ordine di Sua Eccellenza il Vice Re nel giorno 22. Marzo 1603. ordinò (2), che fusse lecito all'

Fatto dopo
la Consulta
ca.

1603

(1) Fol. 73. Proc. Reg. Cam.

(2) Fol. 73. a ter. Proc. Reg. Cam. = Die 22. Martii 1603. Neap. = Visa comparitione, & supplicatione Sua Ecc. per

all' Affittatore del Protomedicato di Napoli, ed a' suoi Subbalterni nelle Province poter visitare i Droghieri, se avessero nelle loro botteghe i controbanni con espressa legge però, che niente esigessero del diritto di visita. Ed essendoli di tal giustissimo decreto querelati, e gravati i Droghieri, fu dalla Regia Camera sotto il giorno 21. Aprile dello stesso anno confermato il decreto, *referente l'istesso Presidente Miradois*, aggiungendoci la Regia Camera una sola clausola, che fusse lecito all' Affittatore del Protomedicato far le visite *servata forma eius capitulationis, ac data notitia Domino Commissario Arruendamenti predicti* (1).

Qui

per Magn. U. J. D. Cesarem Miradois Presidentem Regis Camera, & cause Commissionum sui per eundem &c. sicut ordine Sui Ecc. recto sub die ultimo mensis Octobris 1792. licet predicto Protomedico, Affittatori, ac Protomedicis Provincialibus, & eorum Officialibus interire apothecis Drogheriarum vulgariter dicti Speziali Manuali huius Civitatis, & Regni, & perquirere possint, habeant, debeant, si in dictis eorum apothecis nascent bona aromataria prohibita in predictum ordinem dicti Illustrissimi Domini Proregis, & illi inventis executionem demandent ordinem predictum; necum si in predictis apothecis dicta bona prohibita non fuerint reperta, dictus Protomedicus cum eis Officialibus nihil exigant a predictis Drogheris hoc suum &c. — Miradois — Camerarius.

(1) Fol. 75. a ter. Proc. Reg. Cam.

Qui con ragione invoco la censura de' Giudicanti, e ciò con quella savia illuminatezza, ch'è propria dell' alto Ministero, di cui il RE meritamente gli ha vestiti, ed ornati, a vedere, quali fondamenti abbiano le grida de' Droghieri, che giunsero, ed or tuttavia percuotono le stelle poggiate sulla mal intesa interpretazione della Consulta, e che con più costanza di petto, che consiglio ardiscono sostenere, che la Prammatica del 1581. fusse dalla stessa Consultata rievocata, quando che a troppo chiare note si legge, che la Consulta in questa parte confermò esattamente la Prammatica, e non solo vietò i semplici composti, e le cose medicinali, val quanto dire solo li si concesse li sciroppati, confetti, e le cose necessarie al vitto umano; Ma ancora dopo della Consulta il Presidente Miradois ordinò le perquisizioni nelle Spezierie de' Droghieri da farsi dall' Affittatore de' proventi del Protomedicato, giusto per esaminare, se contro l'ordine della riferita Consulta vendessero le cose medicinali, o sciroppi, o altro proibito i Droghieri; ed ecco, come si vede non solo confermata la prammatica rispetto alla proibizione delle cose medicinali, ma ancora si diede la facoltà di visitare i Droghieri dall' Affittatore del Protomedico *servata forma eius capitulationis, ac data notitia Domino Commissario Arruendamenti* (1).

Con questo savio provvedimento, e con la legge della Prammatica, confermata dalla Consulta, si vivea in pace, mentre si avea di già per giudicato il punto, che

(1) D. dec. per Reg. Cam. Summ. fol. 75. a ter. proc. Reg. Cam.

che i Droghieri, non potessero, né vendere, né tenere medicamenti, sciroppi, ogli composti, ed altro simile, sotto la pena di docati mille, e questa savissima determinazione, anche nel 1664. fu confermata con decreto della stessa Regia Camera, colla sola moderazione, di doverli prima denunciare la visita al Commessario (1).

Io non voglio entrare nella desolazione di tal decreto, perché non volendo, sostenere il dritto del Protomedico, Basta solo che per ora io dica, che non so, se la Regia Camera di quel tempo avesse ottimamente pensato, e provveduto lo sconcerro, che nasceva, ed il disordine colla denuncia, o avviso, che il Protomedico doveva fare avanti di visitare i Droghieri, stante, con questa disposizione per che si venga rotondamente a defraudare l'intenzione della legge, la quale, volendo che i Droghieri non vendessero medicamenti, ogli composti, ed altro, sotto pena di docati mille; colla denuncia, che doveva fare il Protomedico, egli è cosa troppo certa, che nulla si farebbe ritrovato di quello, li veniva proibito: e questa par, che sia la prima volta, che nel genere di contrabbando, o controvenzione, si debba avvisare il Reo, di cui si ha sospetto; Ma come non è questa la mia incombenza, ne lascio ad altri la difesa. Per ora non accennarò altro, che i de-
XX

(1) Fol. 104. proc. Reg. Cam. previa denunciacione possint intrare in dictis apothecis & si repererint bona aromatataria prohibita, & contra formam decretorum, & consultationum Regie Camera observentur ordines &c.

creti da tempo in tempo emanati, da quali credo molto ritrarre a mio beneficio.
Qualunque però sia il dritto dell' Assittatore del Protomedico, egli è certamente quello di poter visitare, o diligenziare, previa denuncia, i Droghieri. Lo che si vede eseguito fin all' anno 1662, dove anche si ordina, che a' Visitatori non fusse lecito far diligenza, senza l' espressa licenza del Commessario, o della Regia Camera (1), a' quali viene rotondamente vietato il farmacare, o tener medicamenti, ogli composti, ed altro.

E nell' anno 1732. essendosi preteso nell' abolito Collateral Consiglio da Droghieri l' istesso, fu confermato l' antico decreto (2), ed essendosi proposto in grado di gravame, intere le parti, fu confermato (3).
Nel 1740. il Protomedico di quel tempo emanò un Bando tutto eguale alla disposizione della Regia Bram-
1662
Accusato confermato dalla Prammatica
1732
1740

(1) Fol. 166.

(2) *Ab hodie in omnia se abstineant in faciendo, tenendo, & vendendo bona medicinalia &c. excepto tamen oleo lini ad ista generalitate. Relazione del magnifico Rationale Commessario fol. 48. a ter. & 49.*

(3) *Quod decretum interpositum exequatur, & debita executioni demandetur juxta ipsius seriem, contentum, & tenorem, oppositis in comparitione pro parte Drogheriorum non obstantibus; verum respectu visitationis faciendae per Regium Cancerrum Præbemedicum, & mercium, que veniant ad eam, & aliorum declaratum in Regia Camera, eadem Regia Camera continuet in procedendo, & visitationes faciat.*

Prammatica, il quale dà ragione di svegliare i Droghieri con ricordi nell'istessa maniera, che in tutto quel spazio di tempo aver fatti, e sempre invano; onde la cosa restando in quello piede, senza alcuna provvidenza nuova, val quanto dire, sempre si son rinnovate l'istesse savie antiche leggi, che l'abuso de' Droghieri impedivano, ed al danno, che alla pubblica salute l'induceva, sempre è stato lo stesso. Ma tanti, e sì frequenti furono gli eccessi de' Droghieri, che la Real Soprintendenza, nell'anno 1760. dovendosi procedere all'istito del Protomedicato, pensò saviamente di formare alcune giuste, e ponderate istituzioni, per regolamento dell'Assistatore, per conservare li diritti o Speciali di Medicina, e nell'istesso tempo per impedire gli eccessi, gli abusi, e le controvensioni (ur-retazio, che tutto giorno li commettevano da' Droghieri (1). Nel

Illustrazioni
confermano la
Prammatica.

(1) *Art. 1.º XI. Si stabilisce, che niuno Droghiere, o Spaziale Manuale possa comporre, tenere, o vendere rimedio alcuno composto, o semplice preparato fuori della drogheria razzura, anche a favore della Regia Prammatica, la quale impone la pena di ducati mille, o ciò non sia per permesso anche se i dotti composti fussero con firma del dottor di alcuno Spaziale del Collegio, o d'altri in Napoli, o estërba del sublimato, precipitato rosso, oglio di cornaglia, di garofali, di spica di francia, ed oglio di lino, che questi vengono da fuori per usa mercantile &c. Incautandosi espressamente loro proibito sotto l'annunciata pena qualunque altra genere de' medicamenti, nè sia permesso per qualsivoglia causa d'infelice licenza nomino del Protomedico.* XII.

Nel capo XI. delle quali si stabilisce, che al Droghiere non sia lecito, comporre, o tenere rimedio alcuno composto, o semplice preparato sotto la pena di ducati 1000., anche se detti medicamenti fossero col dottor dello Spaziale di Medicina, fuori di pochi ogli, che da fuori vengono, con questa legge, che nemmeno il Protomedico di quello Regno potesse con sua licenza a questa legge dispensare.

Nel capo XII. si conferma il diritto all'Assistatore del Protomedicato di poter visitare, quando gli aggrada le Spezierie de' Droghieri coll'intervento dell'Attuario, e trovandoli in controbando, eliggere la pena. Ma non era facil cosa, che i Droghieri avezzati a sostenere un disperato impegno, piegassero per la fronte a queste savie determinazioni; nè contenti di esporre le loro solite lagnanze colle istanze, chiesero una lunga studiata supplica al R.E. in dove con libertà spaziandosi su del mal conceputo impegno, esposero alcuni pochi fatti, dimezzati, ed accomodati secondo

XII. *Che sia lecito al Visitatore di visitare, e far diligenza indipendentemente in Napoli, quando e quante volte voglia per li dotti Droghieri, e Spaziali Manuali con l'assistenza però, ed intervento dell'Attuario del Protomedico per ricercare se tengono medicamenti composti, o vero semplici preparati, nel caso, che ne tengono esigesse da quelli le pene imposte nella Regia Prammatica, con dovere dar le notizie a questa General Soprintendenza del controbando ritornato per l'esazione della pena, con darsene la terza parte all'Assistatore.*

di loro salute, trasferendo a bella posta di tra-
ferire, fatti più importanti, e lo leggi nel dilu-
to vero senso, e così dare un mendace aspetto alle
loro pretensioni, ed a tale eccesso giunse l'irre-
queto animo, che domandarono esser sospesi que-
li due sacri capitoli delle istruzioni, giusto perché
a loro contrari.

La generale Real Soprintendenza comunicò una rela-
zione all'incerto Segretario, e Razionale del det-
to Tribunale, il quale il 28 del mese di Dicembre
del 1761. adempì, come è solito, al suo ministero,
con ammirabile distinzione, ed esattamente riferendo,
quanto dalle Parti scambievolmente si pretendeva;
onde la stessa Real Soprintendenza, vedendo, che
oltre il motivo generale, col quale giustamente ve-
niva a Drogheda vietata la farmacazione di qualun-
qua medicamento composto, o semplice preparato,
cadeva la questione, quali, e quanti fossero i sem-
plici, che venivano permessi a Droghieri, senza pe-
rò tritarli, e se questa triturazione fusse solo a
Speziali di Medicina concessa: con un formale ap-
puntamento ordinò a quattro Medici Fisici (1) che
riferissero.

Quali sieno i semplici preparati, e quali estratti de' sem-
plici, quali di essi servono per uso assoluto de' medi-
camenti dov'è necessaria la manipolazione, e recerca-
zione de' farsi de' Speziali di Medicina, e non dal Dro-
ghiero per sospetto di frode, che volesse snaldirne la
sua

Appunta-
mento della
R. Soprain-
tendenza.

(1) Cioè al chiarissimo D. Francesco Serzo, D. Carmine
Kentapane, D. Francesco Casaro, D. Domenico Pe-
dillo, e per la dilui morte D. Giuseppe Vairo.

fra robba guasta, e quali possono per altro uso ser-
vire, cioè per colorir, o altro, che non puote esser
sospetto esser medicinale, con farne distinta relazio-
ne, acciò si possa stabilire, che sorte di semplice pre-
parato possono i Droghieri vendere (1).

Non destò poca agitazione nell'animo de' Droghieri
una tal savia determinazione della Real Soprain-
tendenza, come quella, che sarebbe stata senza meno,
epoca fatale delle loro studiate dilazioni, con accu-
gimento dispetoso guardando una disposizione, che
senza altro averebbe fabbricato la totale rovina de'
loro disegni, ed averebbe messo il termine a' di loro
perversi attentati. Onde subito diedero di mano all'
ancora de' disperati, e si gravarono di tal giustissi-
mo appuntamento nella Regia Camera (2), la quale,
l'impertinenza del gravame considerando, confermò
la ponderata, e savia determinazione presa dalla
Real Soprintendenza.

Ma che non ci volle per condurre a capo la contesa
relazione de' Medici? Più appuntamenti, più infor-
mi, e finalmente un solenne contraddittorio, avanti
tutti, e quattro, dopo del quale, diedero fuori la
cennata relazione, che ora per maggior chiarezza
della verità, e per dar fine, come spero, all'annosa
causa, fedelmente trascrivo (3).

Relazione
de' Medici.

R

Con.

(1) Fol. 90. proc. curr. 28. Agosto 1763.

(2) Fol. 96. proc. curr.

(3) In disimpegno de' venerati ordini della Real Soprain-
tendenza in data 28. Agosto 1763. in ordine alla con-
troversia, che verro tra li Speziali di Medicina, e
Dro-

Con tali principj dalla legge garantiti, colle disposizioni savie rellè citate, da' Supremi Tribunali sostenute, e da tal fine decisivo d'una chiarissima Relazione giuridica, vien coronata la causa de' Speciali di Medicina.

Da

Drogghieri, noi qui sottoscritti Dottori d'offici, avendo naturalmente considerate le frodi, che potrebbero farsi dalla Drogghieri, e l'inevitabile danno, che seguirebbe alla pubblica salute; siamo di concorde sentimento a esortare ad essa Reale Soprintendenza, che debbono proibirsi a' mercatori Drogghieri il vendere, e tenere nelle loro officine le droghe medicinali in qualsivoglia modo preparare per uso de' infermi, senza eccettuarne neppure la semplice triturazione "atteso, che tutto ciò, che deve prendersi come medicamento de' Infermi, dopo, che il Medico l'aurà prescritto e sotto qualsivoglia forma, che siasi, deve assolutamente prepararsi dagli Speciali di Medicina, come quelli che sono obbligati sapere tutte quelle leggi, che dalla Medicina si ritraggono nell'uso, dose, e preparazione di qualunque rimedio tanto semplice, quanto composto; e devono pure essere responsabili di tutto ciò, che alla d'loro professione s'appartiene. In conferma di che dev'essa Real Soprintendenza sapere che anche la semplice triturazione delle droghe, e gl'estratti de' semplici anche li più facili, che ora con qualche danno della pubblica salute si fanno da' Drogghieri, richiedono l'arte, e le cognizioni degli Speciali di Medicina. Così per ragion d'esempio, la china china altrimenti deve essere polverizzata,

se

Da questa verace istoria de' fatti adunque, e da questa veridica dimostrazione del mal conceputo impegno de' Drogghieri, poggiato su le perniciose fondamenta del di loro interesse; si rileva, non ostante la patente ostinazione delle loro asseritive, chiaramente, quanto le savie leggi del nostro Regno, ed i più Supremi Tribunali, ed ultimamente gli stessi Periti rispettabilissimi, abbiano l'eccesso ne' Drogghieri, pri-

B 2

mo

se debba prendersi in sostanza, altrimenti se debba usarsi in decozione. Deve scegliersi la semplice cortecchia della medesima senza la parte legnosa, ed alle volte dalla cortecchia istessa deve prendersi la sola parte esterna, acciocchè riesca più efficace. La radice Sprecacua deve scarricarsi se voglia darsi in sostanza, e può polverizzarsi intiera se voglia farsi in infusione, o decozione. L'olio di mandole dolci, che pare l'estratto il più semplice, e facile a prepararsi, oltrechè dev'essere cacciato senza fuoco, dev'essere estratto di fresco, altrimenti, è rancido subito, e notabilmente dannoso. Lasciamo stare di rammentare le frodi, che potrebbero farsi su le droghe polverizzate e preparate da' Drogghieri, come quelli, che tra per l'interesse, ed impegno di smaldare droghe, o del tutto inutili, o vero patite, e tra per la sostituzione di una droga ad un'altra di maggior valore, grandissimo danno recerebbero al Pubblico. Da questo chiaramente si comprende, che tutto quello, che deve prendersi dall'Inferno per medicamento, immediatamente dopo l'ordine del Medico, perchè assolutamente richiede arte, e sapere, affatto non dee confidarsi

Cancr
uz de'

mo punire colle piammatiche, poi rinovati gli ordini con decreti de' Tribunali, ed indi con considerata Relazione quattro laminosi Medici, abbiano a' Droghieri imposto di vendere, mal grado la loro mal nata intenzione, le sole droghe all'ingrosso, e minuto semplice polverizzato a minuto, nè in altra perniciosissima forma, che ora con disvantaggio della pubblica salute si vede, e così divenire nello stesso tempo, come nemici, e distruttori degli uomini, altrettanto maliziati col fatto, e framfischianti nella gelosissima arte de' Speciali di Medicina.

Non riuscimmi difficile intanto, alla superior censura della Real Soprintendenza, dimostrare in adempimento del mio dovere, ed in confutazione de' vaneggiamenti de' Droghieri, quali hanno i gloriosi fatti della Medicina, quale, e quanta distanza vi percorra tra questa due Ceti, e quanto importi il Privilegio, di cui decorosamente il Ceto de' Speciali di Medicina vien pregiato: per indi sostenere esser punibile l'abuso de' Droghieri furtiviziani.

fidarsi ad altri, che agli Speciali di Medicina. " Si può soltanto permettere a' Droghieri stessi il vendere le droghe medicinali all'ingrosso, e non a peso minuto, ancorchè servono per uso di Maniscalcia per evitare altre frodi, che sotto questo pretesto potrebbero avvenire ". E questo è quello, che abbiamo stimato di rappresentare ad essa Real Soprintendenza in discarico de' suoi venerati ordini. Napoli 16 Luglio 1768. — D. Francesco Sarao — D. Carmine Ventapane — D. Francesco Cesario — D. Giuseppe Melchiorre Viro.

ziamente introdotto, a tenore delle nostre leggi, dell'uso, della ragione, e de' Tribunali: E che finalmente la Real Soprintendenza giusta la Relazione de' Medici, debba a' Droghieri proibire quello che ad istruzione, volle che i Medici avessero riferito, non trascurando dimostrare, esser detta Relazione uniforme alle leggi, alla ragione, e facilissima nella sua necessaria esecuzione.

C A P. II.

La gloriosa antichità della Medicina mai da' Droghieri trattata. La Polizia del nostro Regno circa le leggi del Protomedico, e Collegio degli Otto: Sopra la loro autorità a guisa de' Collegi Romani. Che importi il Privilegio de' Speciali di Medicina.

A' bisogni della umanità non era bastante la scarsa sola potenza d'un uomo, nè d'una facoltà per quanto grande, o necessaria fosse. Quindi s'indusse giusta necessità a ciaschedun uomo dell'ajuto altrui, per regola, e sostegno della vita; acciocchè dall'amore, che ogn'uno nutrice per se medesimo, nascesse in lui pari amore per gli altri, conoscendo, che da se non possa vivere, come un savio, e dotto uomo scrisse (1). Gl'uffici però, che l'uomo all'altro presta

Arbitrio regolato dalla ragione.

B 3

star

(1) D. Massimiliano Morena in una dell' aures sue Dissertazioni della Giustizia Naturale lib. 3. cap. 1.

due dove (1), non debbono essere eseguiti da un'abate di libertà, ma secondo il dettame delle leggi, e della ragione (2).

La Medicina
incute l'idea
del Fato.

Quanto non è la negozio più mararchevole, che impiega l'uomo maggiormente, se non l'esistenza del proprio individuo, tanto non ci è cosa più giusta, e conveniente, che la macchina umana. La definizione degli uomini, legando i diritti della giustizia naturale, onde ne largano i mezzi della sussistenza dell'uomo, s'impegnò in questa parte più intralciato ad aiutar i suoi simili nelle malattie del tempo con la medicina, in quella però sempre usando coll'

(1) *Passend. de offic. dom. C. c. l. 2. Officium vestri
boni nocens alla homini, pro nomine obligatum,
ad prescripiam legum velte extempere.*

*Senon. epist. 97. Omnia enim que proficiunt suis ac cir-
cunda feruata humani officii includit.*

(2) *Passend. in lib. 2. Quis abbas huiusmodi a voluntate
dependens, voluntates autem singularium non semper
sunt fundat. C. universi in diversis fere tendere
solum: igitur ad ordinem, & decorem in ge-
nere humano constituendum necessarium fuit, nor-
mam aliquam existere, ad quam iste componeretur.
Aliter enim si in tanta voluntatum libertate, tanta-
que inclinatione C. studiorum devenerat, quisquis
extra reflexionem ad certam normam egeret quod ipsi
in mentem veniret, non poterat una maxima consue-
tudo in genere humano existere.*

*Baron. ad. c. in ad. ad h. & Non conveniens ei fuisse,
ut sine lege vitam transigeret, uno noxiam ei liber-
tatem fore, si omnia ex lege quodam imperio egeret,
nulli per regula, aut necessitatibus abstinere.*

coll' stesso interesse, come per se medesimo serviva. Antichissima ripete perciò la sua origine la Medicina, e niente meno, oltre degli esempi probati, della Scrittura abbiamo (1), che 1769. anni avanti la venuta di Gesù Cristo, Giuseppe ordinò a Medici, ch'entrava al suo servizio, d'imbalsamare il corpo di Giacobbe e Salomone, simili trattava sopra degli animali, e specialmente sopra tutti gli alberi (2). Alla Re di Giuda fu rampognato, che ricorresse più a Medici, che all'Onnipotente (3).

Da ciò si deduce, che i Medici anticamente erano in grand'onore, anzi dovevano essere di sangue nobile (4), cominciando ad introdursi presso di noi la Medicina dalla traduzione de' libri Arabiti, che sotto fare Carlo M., onde i Francesi, e gli altri Cristiani Latini, appresero dagli Arabi, quello, che gli Arabi avevano appreso da Greci, cioè la Filosofia Arista, e la Medicina (5); i primi che studiassero i libri di Mosè, e d'Averroes, furono i Chierici, ed i Monaci, che da un Concilio di Laterano, vien chiamato abate introdotto per arricchirsi (6).

Ne' tempi d'Ippocrate (7) lo stesso era Chirurgo, e Speciale, come si rileva da un suo libro, che sanava le piaghe, ed apparecchiava i rimedj. Ne cade dubbio che presso tutte le nazioni antiche, le professioni di

B 4

Me-

(1) *Genes. cap. 50.*

(2) *S. Scrip. 3. Reg. c. 4. v. 33.*

(3) *3. Reg. c. 15. v. 23. — 2. = Paralip. c. 26. v. 12.*

(4) *Baron. Cassero de Gloria Mundi part. 1. l. 1. c. 11.*

(5) *Autore della Storia Civile 11. X.*

(6) *Sotto Innoc. II. Ann. 1179.*

(7) *Ippocrate de officina Medici, = C. in lib. de medicis.*

Medico, Chirurgo, e Speciale erano unite nella stessa persona (1).

Celso, che fiorì nel primo secolo della nostra Era Cristiana, dice, che ne' tempi di Erasistrato, e di Erofilo, fu d'una stessa persona la Medicina esercitata (2), e da lì in poi si divisè in tre parti Dietetica, Farmaceutica, e la Chirurgia. Al dire però dello stesso, vuole siano tra di loro inseparabili queste tre professioni, come si vede anche in piedi un tal sistema nella Grecia, e che oggi si veggono disunite presso noi per il numero della gente, e per i maggiori bisogni della umanità.

Premesse le sopradette necessarie notizie in accorciamento, dalle quali si rileva l'uso ragionevole, che debba far l'uomo del suo arbitrio. La Medicina esercitata da' Medici, e da gente culta, e nobile, nella persona de' quali ogni argomento ci riduce a pensare, che abbia dovuto a concorrere tutte quelle necessarie cognizioni filosofiche, e quello studio de' Regni della natura, mediante il quale doveano la Medicina esercitare: dallo che si conosce non esser stata avvilita da gente ignorante, inesperta, o povera di beni, e di talenti. Ora per maggior accertamento della verità al più breve dimostreremo, quanto significhi la Medicina presso di noi, e per essa il Collegio degli Otto, e Protomedico del Regno, e la di loro autorità, per dimostrare a chiaror di luce, la distanza enorme, che passa tra l' Ceto de' Speciali di Medicina, e l'in-

(1) Origine delle Arti, e delle Scienze: Lucca: tom. II. lib. III. art. I. = tom. I. lib. I.

(2) Le Clere Stor. della Medic. = James discorso storico della Medic. = Cels. lib. I. in prefat. lib. 7. in prefat.

L'interpretazione d'uguaglianza de' Mercatanti, Droghieri A. Regina Giovanni II. unì al Collegio de' Dottori il Collegio de' Medici (1) nel 1439. 18. Agosto. E fin da' suoi tempi l'Imperator Federico II. nella pubblicazione, che fece in Meli del volume delle Costituzioni nel 1231, erigendo l'università de' Studi Napoletani, tralle altre facoltà, vi stabilì Professori di Medicina, che cominciarono a contendere col Collegio di Salerno; ed indi poi promulgò egli la Costituzione (2), in cui ordinò, che in qualunque Terra del suo Regno si stabilissero due uomini degni di fede, li di cui nomi si dovessero alla G. C. transmettere, senza la cui approvazione proceduta da giuramento di fedeltà, e diligenza, non potessero i Speciali vendere le di loro medicine (3), e che avessero a dar giuramento d'apprestar le medicine: *justa artes, & hominum qualitates in presencia juratorum.*

Mediante tal Polizia si ritrovano soggetti i Medici a rigorosissime pene, anche dal Re Ruggiero (4) sempre, che esercitassero la professione senza esser prima stati con rigoroso esame da' suoi Ufficiali, e Giudici esaminati. Locchè fu confermato dall'Imperator Federico (5).

L'au-

(1) Autor. della Stor. Civ. II. fol. 350. 351. Abb. Troy. II. p. IV.

(2) In Terra qualibet rit. 47. lib. 3.

(3) Grimald. II. VII.

(4) Const. quisquis Ammodo rit. 44. lib. 3.

(5) Const. utilitati speciali rit. XLV. lib. 3. = & rit. XLVI. Const. quia L. cod.

Polizia nel Regno per l'esercizio della Medicina.

L'autorità, che fu data a' Collegiali è grande nelle cause, che avessero potuto accadere tra quei del Collegio: specialmente quella di accordare i gradi del Dottorato, o Licenziatura (1).

Quasi sempre la somma autorità è stata della Medicina presso del Protomedico, detto Grande Ufficiale (2), intendendosi così ancora le parole delle *Costituzioni* di *Federico* (3); colle quali dà l'autorità al Protomedico Capo del Collegio degli Otto (chiamato *artis Magister* in altro luogo) d'invigilare sopra i Speciali di Medicina, e che i sciroppi, e gl' elettuarj fossero ben composti, tassando il prezzo di quelli (4), e gli viene accordato un Tribunale specialmente per coloro, che medicassero senza Privilegio (5).

Non si riconosce per esser antichissima l'istituzione del Collegio degli Otto, ma non si diffidua, che da tutti i nostri Storici vien rapportato, come quel Collegio composto di otto migliori Speciali, che annualmente s'eliggono da tutto il Ceto, divenendo Giudici, perchè dell'arte Periti, di ciaschuno Speciale di Medicina, che annualmente si deve esporre alla visita. Nelle grazie accordate dal Duca d'Argos sotto *Filippo III.* al Popolo Napoletano nell'articolo 30. (6) si legge, che cotai Speciali degli Otto dovessero seguitarli ad eleggere ogni anno per decidere la

(1) *Giann. t. III. 350., 354. = Abb. Troyl. rom. IV. p. IV.*

(2) *Carlo Loysseau des Offic. = Summonte. rom. 2. pag. 459.*

(3) *Tit. Const. XLII. de Fidel. num.*

(4) *Giann. 3. XXI.*

(5) *Id. Aut. loc. cit., & seq.*

(6) *Abb. Troyl. IV. III. anno 1647.*

la qualità de' medicamenti, che si visitavano dagli altri Speciali. Insomma. Al Protomedico del Regno dal RE vien concessa la facoltà di poter privilegiare i Speciali di Medicina, previo l'esame che deve fare il Collegio degli Otto, che da qui appoco ne parleremo (1), per ora bastando dire, che il Protomedico, a guida del gran Cancelliere, dottora i Speciali, ed il Collegio degli Otto gli esamina, come si fa ancora da' Collegiali nel Collegio de' Dottori, stante come si è detto, che oltre esser antichissima la Polizia nel nostro Regno circa i Medici, dagli accennati fonti si conosce la di loro autorità, e per essi oggi tutta ridotta nella persona del Protomedico. Dalla giurisdizione concessa a' Collegiali da' Monarchi, si rilevano insieme le ragioni, ed il fine della concessione, la quale fu egli certo prima di migliorare l'arte, poi di proibire i disordini, gli abusi, e la confusione, che facilmente si avrebbero potuto indurre coll'andar degli anni, in pregiudizio de' diritti sommi dello Stato, e con rovina de' Popoli; giacchè si volle i Medici soggettari a pene, se senza Privilegio esercitassero la lor professione, ed al Protomedico l'autorità d'invigilare sopra de' Speciali di Medicina se senza Privilegio, o senza ricetta di Medico contrattassero i medicamenti. Non si ravvisa nè pur vestigio in questo tal diritto del nostro Regno, in cui, sian nominati i Droghieri, locchè è da rifletterli seriamente, che tutto si prevede, fuori questo stranissimo caso, ed inopinato, di volere con mendicati pretesti farla da Speciali di Medicina, il ceto de' Mer-

(1) *Summonte, e Troyl. loc. cit.*

Mercadanti Mannali senza Privilegio, o concessione, e senza uso, come dimostreremo; e non mi sembra fur di calo ricordare alla Real Soprintendenza, che un tal savyo stabilimento nel nostro Regno, sia conforme anche colla gravità del pensare de' Romani, i quali nelle pubbliche, e private cose, meglio d'ogn' altra nazione seppero stabilire la vera Polizia del Governo, che tuttochè riguardasse la libertà de' Cittadini, fu però sempre ad un regolatissimo ordine soggetta.

Collegj de' Romani.

Quindi fu, che presso Roma (1) anche si videro istituiti molti Collegj per migliorazione delle arti, ed uffici per i bisogni della Società, e de' Cittadini; in varj titoli (2) del Codice Giustiniano, rileviamo la maniera di assumere alle dignità, cariche, impieghi, ed uffici, e specialmente il numero, e la graduazione che s'attendeva. Egli è troppo vero, che prima d'ogn' altro doveva esser dalla maggior parte del Cero ciascuno esaminato, approvato, ed eletto dalla maggior parte (3), e dal Proposito di quel Cero (4), e quin-

(1) Jan. Vinc. Gron. de orig. jur. l. XLV.

(2) Vid. tit. Cod. Justin. in lib. XII. § precipue XX. § seqq. di L.

(3) Brunnem. ad h. tit. = Nemo facile adungebatur, qui a maiore parte non esset electus, § idoneus a Magistro officiorum iudicatus atque a Principe probatoriam accepisset. Perez. ad tit. XX. Cod. n. 4. de agent. in reb.

(4) L. 3. C. de agent. in reb. Præter professores iudicio Principum, probantur, § constituuntur.

e quindi veniva investito di quel tale ufficio con espresse Matricola del Principe. E tanto religiosamente veniva custodito un tal costume, che mancando ciascheduno nel numero prefisso, o d'età, o malattia si sostituiva in suo luogo uno, che obbligava tutti i suoi averi, egualmente provetto abile, ed approvato in quella facoltà (1).

Se era adunque tale la gelosia de' Romani sul regolamento de' Collegj, che veniva impedito a chicchessia lo esser associato a suo arbitrio, senza quei solenni, che di sopra abbiain riferito, e che non poco costava di fatica, e sudore al Cittadino d'impiegarsi nelle arti, o nelle scienze, per esser troppo rigorosa la legge dell'entrata: e pure era questi un Popolo, che solo la libertà, come adolo adorava, e come un genio tutelare custodiva. Quelle argomento studieranno i nostri famigerati Drogghieri nella loro oscurità, per giustificare l'irragione.

Julian. in L. Magistros, § L. 7. Cod. Theodos. de Medic. § profes. = Principes, nempe principales officiorum §. 1. Cod. sentent. pass. Eos enim ad hæc officia aspirare placuit, quorum labores scholæ agentibus in rebus testimonio probarentur... quibus præerant viri spectabiles primicerius, § terriocetus... Perez. Cod. tit. XXI. 2.

(1) L. 1. Cod. de præpos. agent. in reb. Doctor Doctorum subrogat moribus, § scientia idoneum, non scholarem quantumcumque sufficientem. Artifex Artificem aque industrum substituit Perez. tit. XXI. Cod. n. 5. L. 1. Cod. de agent. in reb.

ciò che concerne, ne cui consiglio sono emanati, di Speciali, ma l'Arte de' Speciali di Medicina, che è quella de' Collegi de' Romani, vien preservata, e che con maggior lustro si sostiene, per che parimente dalla volontà del R. E. C. D. (1.) in più Leggi dichiarata, e dalla pubblica utilità sostenuta.

Dalla religione del pontefice de' Romani in la Polizia del governo della città, si va troppo chiaramente a conoscere in quale realtà debba celebrare conservare e preservare a Speciali di Medicina la lor arte, per l'ognora la ragione che gli appartiene della via degli uomini, e per l'ordine con cui vien governata. A quello s'accoppia la decorazione come del Privilegio, che dalle mani del primo Medico di Camera ricevuta, per quell'ordine a lui concessa dal R. E. onde per non restare dubbio in la massima divisa che passa in quelli due casi, è dovere brevemente accennare che impone quella Real Carta, o Privilegio, che a Speciali si concede, che ne' Collegi de' Romani dal Principe dell'ordine si riceveva.

Egli è indubitato che ha il sommo de' diritti delle Regalie maggiori il conferire Privilegi (1), e solo privatamente, al Principe spettare una tal prerogativa (2). Dalla disciplina rigida antica degli Accenti, e del

*che impone
le Privilegi
de' Speciali.*

(1) *Statuti leg. de' privati, leg. de' singulis.*
See P. III. C. de' acc. de' acc. tom. 3. cap. LXXXII.
(2) *Dependens omnia privilegia ex voluntate Imperantis.*
Bohm. in publ. H. III. l. 1. §. 1. Huber, de Jur. Civ. XI III.

delle leggi di Salona si proibisce il donare Privilegi a privati (1), loche ne primi tempi si tramanda a Roma (2). Coloro però, che di tal cole han scritto (3) ne posteriori tempi, distinguendo, sostengono esser i Privilegi stabiliti aut in personam, aut in jure populari. Quelli che le persone riguardano, e che segondo la legge, personam non constituunt (4). Si distinguono di quelli che emulsiono in jure populari, i quali debbono si abstrahano contra rem non vacante (5), tutta via però di tal concessione si è l'oggetto la pubblica ne utilità, o utilità pubblica (6).

Una, e l'altra osservazione si verifica nel caso nostro, cioè il Privilegio, che a Speciali si concede, come non gli altri, la persona non passa, e nulla agli eredi si tramanda. Ed insieme l'oggetto migliore, si conosce, che non solo la concessione emulsiona privato si dona, ma ancora vien celebrato dalla pubblica utilità; perchè in tal maniera la persona privilegiata è responsabile del suo fatto, quante volte privatamente il privilegiato ne sia col.

*XLIII. — Cassiodorus, variar. epist. 2. 3. — Sali Imperatorii
si competunt in concedendis privilegiis ut. No. LXXI.
Rodin. lib. 6. de Rep. c. ult. n. 153. — See Bohm. de
Regal. c. 2. n. 134.*

(1) *Cyran. obser. 15. c. 8. in Gratian. l. LXXXII.*
(2) *Privilegia no. Innocentio lib. XII. col.*
(3) *Zuecher. de Jur. Majest. lib. 2. cap. XII. 207.*
(4) *l. 1. §. 2. de Cast. Princ.*
(5) *l. 16. D. de Leg.*
(6) *Civ. leg., vide Zuegl. loc. cit.*

colla proibizione (1) che altri abusivamente s'ince-
riscia, per recar nocimento alla pubblica felicità: o
al suo diritto.

Da questi generali assiomi non è difficile il dimostra-
re la necessità di sostenere il Privilegio, che a Spe-
ziali si concede: non già come particolari, ma come
individui d'un ordine (2), in beneficio del quale la
concessione fu conferita. Crescendo ora l'argomento,
che quest'ordine, che il Ceto de' Speciali racchiude,
governa, e dirige, sia a solo oggetto istituito per
volontà del Principe, acciò la pubblica tranquillità
sia da tutte le parti difesa, e che la malizia, o
cupidigia umana non giungesse mai a lederla.

Tale, e tanto sagra era la ragione presso de' Romani
di conservare con indicibile esattezza l'ordine dalle
leggi ricercato ne' Collegj delle arti, che si stabilì,
come legge fondamentale il numero prefisso de' Pro-
fessori, specialmente di Medicina (3). Né contenti
del numero prefisso, vollero ancora, che rigorosa-
mente la qualità del Privilegiando si fosse esamina-
ta, e fossero stati Giudici della sua perizia nell'ar-
te,

(1) *Privilegium obligat ceteros concivias ne privilegia-
rum turbent in exercitio juris sui Boehm. jus public.
ll. III. LXI.*

(2) *Huber de jur. Civit. l. 44. IX. = vid. Lincker in adnot.
ad h. §. Huber.*

(3) *Verum, ut Professoribus juris, & Medicis Privi-
legium hoc comperat, oportet eos esse intra statutum
numerum, & decreto ordinis probatos, neceptosque
L. i., & 7. Cod. de Profes., & Medic. = Perazio
ad hunc tit. n. 5.*

te, nella probità de' costumi, non il Preside della
Provincia, ma i capi dell'ordine stesso, ed i Go-
vernanti delle rispettive Città (1). Né ciò bastava,
per esser obbligati ancora di portar documento de-
studj in quella tal facoltà durati (2), e così la
concessione ottenevano (3) ed erano al Collegio
ammessi.

E qui fa d'uopo considerare, che per Pubblico diritto
anche deve l'Ordine conservarsi, privativo in tutti
i Collegj, o Società private, o Professioni (4), sì
perchè sia ciascuno responsabile del suo operare,
come per avvalorare la miglioramento di quella tal'

-C

arte,

(1) *Medicorum intra numerum presinitam constituendo-
rum, non Presidi Provincia commissum est, sed or-
dini & Possessoribus ejusque Civitatis; ut eorum
de probitate morum, & peritia artis eligant ipsi,
quibus se, liberosque suos in aegritudine corporum
committant l. i. ff. de decret. ab ord. faciend. =
Brunnem. L. IX. l. Medicorum.*

(2) *Perez. lib. XII. XXI. n. 2. DD. ad hunc lib.*

(3) *Nemo autem sine divali probatoria &c. L. 3. Cod. de
agent. in reb. ex authent. tantum sacris probato-
ris manu nostra subscriptis, & nostro arbitrio pre-
standis, ita, ut nullis his dolus, aut fraus possit
annecti l. 9. Cod. de divers. offic. = Probatorie sunt
litterae, sive diplomata, quibus qui ad aliquod offi-
cium adsciscitur. Perez. n. 4. tit. XX. = Loysseau
des officies lib. 1. cap. 3.*

(4) *Montesquieu esprit, de Loys lib. II. cap. IV. = Gro-
vin. de Legibus XIV.*

no suolo la menoma, e più meliorata parte, si chiamano Mercadanti Droghieri (1), che in Parigi è un ceto secondario, chiamato Droghista, e ad altro non s'impiegano, che a commettere le droghe, che poi in quella stessa guisa, che giungono ne costui, vendete al ceto de' Speciali di Medicina. Dunque chi non vede chiaramente il limitato loro arbitrio, e la circoscritta loro autorità, la quale solo s'estende nell'arricchire se stessi, senza discapito, e danno della loro nazione (2), altrimenti la rovina sarebbe inevitabile, la Libinultrani cupidità de' Droghieri per lor privato interesse, senza sottomettere alla ragione, ed alla legge la libero libertà, volendo quello diritto, che ricevono con finiti, e medicati pretelli, ridurre in medicamento mal composto, e contrario a tutte le leggi dell'arte, per poi venderlo con inganno, per guastione de' corpi umani.

Esmpj. In qualunque aspetto si vede la chiara ragione de' Speciali di Medicina, sempre all'incontro si conosce, e si Paragoneo animo, come il disperato impegno de' Droghieri. O si considerano gli esempj d'uguaglianza, o le leggi a tal uopo emanate.

Non

(1) Vedi il *Dizionario del Commercio*, son suddivisi in Droghieri, Cantentaji, Mercanti di Cera, Cerajoli: in maniera, che il corpo de' Droghista, è composto di cinque sorti di Mercanti.

(2) *Tommaso Man Tesoro del Comm. rep. Perchè non qual diessi vero utile qualche voi potreste per accorciare fare con danno e discapito della vostra nazione, eba a lungo andare voi, o i vostri figli, o i nipoti vostri, una colla Patria rovinano.*

Non è fuor di proposito, per maggior confusione de' Droghieri, se si riferiscono due fatti, i quali da Droghieri medesimi furono sostenuti, per la proibitiva della lor arte; stante domandarono nel 1670., ed ottennero la privativa di poter vendere, pepe, zaffarano, zuccaro, cannella, confetture, cere, ed altro sotto le pene stabilite nelle loro Capitulazioni, come si rileva dalle nostre Prammatiche (1); motivo per cui, nell'istesso anno ottennero la privativa, che i Beccamorti, o altra persona, non potesse vendere le cere, essendo di loro ingerenza. Ed eccò, come si vede la diloro malizia incordigia, che quello, che guadagnarono nel 1670., oggi non vogliono a pari ad *servandum aequalitatem*, vedere a Speciali di Medicina, cioè quel diritto proibitivo di poter farmaciare.

Sarebbero state sufficientissime in altro caso le savie Prammatiche (2), che formano in questa parte, il maggiore dritto del nostro Regno, per decidere un punto tutto di ragione per i Speciali di Medicina, quanto chiaramente gravoso, per l'innocenza del Pubblico: così altrettanto lesivo de' dritti Regali; Ma che tale astuzia, e tanta studiata ricerche inventò il ceto de' Mercadanti Droghieri, che per prostrare dell'assenza del Principe, fecero, che le loro stranezze, fossero commesse alla giudicatura della Regia Camera d'allora, domandando specialmente la rievocazione della Regia Prammatica (3), in dove si proibiva a Droghieri ogni sorte di scurppo, estratto, ed ogni sorte

C 3

(1) *Pram. VI. de Phar. & Arom.*

(2) *Vid. Pragm. Regn. de Pharmacopol. & Aromat.*

(3) *Pragm. 1584. 2. de Pharm. & Arom.*

di veleno, ed altro, per esecuzione del qual'ordine, si stabiliva, che i Droghieri dovessero essere visitati. Colla Consulta adunque della Regia Camera d'allora, su questi due monvi, si riferì al Vice Re di quel tempo, che alla visita non si dovessero soggettare i Droghieri (1), giusto per la ragione, che i Droghieri, dovendo vendere a' Speciali di Medicina le droghe, così queste farebbero stare due volte visitate, dovendosi poi visitare nelle Spezierie di Medicina: anche perchè si vendevano agli Artefici; e l'altra ragione fu, che i Droghieri, i quali commettevano le droghe da fuori Regno, per facilitare il Commercio, sarebbe stato di bene non soggettare i Droghieri alla visita, per non disanimarli, e così recar pregiudizio ai Regi diritti nelle Dogane; Giacchè colla visita poteano brugiarsi le droghe, in disvantaggio de' medesimi che commettevano (2).

Or qui intoco la grave censura della Real Sopraintendenza, la quale esaminò con quella ponderazione, ch'è tutta sua propria, le riflessioni nella Consulta riferite. Dio Immortale! E sarà dunque vero, che la Regia Camera potè pensare, che le droghe, per dover essere visitate due volte, così fusse permesso a' Droghieri il venderle, come vogliono? o falsificate, o adulterate, o ridotte in polvere, o triturate; e vender specialmente veleni a lor piacimento, a seconda del diloro interesse? Non ci è dubbio, che ogni picciola mutazione, che le droghe

» 11-

(1) Fol. 94. a ter. 95.

(2) Fol. 95. Process. Reg. Cam.

ricevono, possono cambiarsi in veleno, dallochè non si può dubitare nella persona d'un Negoziante, il quale, sì per la sua inespertezza, ed imperizia, come per il suo interesse, siane capace; ma oltre a questi vi è l'altra incredibile ragione, che temendo, che non si bruggiavano le droghe, l'esentavano dalla visita; dunque è più espediente, che s'inganni il Pubblico, che si corrompa la salute degli uomini, che perisca il genere umano, e che non si tocchino le guaste, e corrotte droghe di tali nostri famosi Mercadanti.

La terza, forse mal considerata riflessione, che nella Consulta si legge, è della facilitazione del Commercio; Credendo, che fusse esausta, e sterile la società degli uomini, già che se i Droghieri non commettevano le droghe da Paesi stranieri, si sarebbe impedito in Regno questo capo di commercio; e perciò esentarli dalla visita. Dalle premesse, si vede se sia ragionevole la conseguenza. Ove mai i Regali diritti, sono stati pregiudicati nelle Regie Dogane, per la qualità delle persone? Basta, che quel tale capo di commercio, sia necessario, o per il vestire, o per il vitto, o per la salute; egli è certo, che questo capo non mancherà mai: e se non lo commette uno, sarà commesso da un'altro: importando poco a' Regali diritti, che sia chi si voglia il Mercadante, che commette, stante per la necessità intrinseca, e per il preciso bisogno di quella tale robba, egli non mancherà mai nelle Regie Dogane, per essere troppo numerose la sfera di alcuni degli oziosi, e ricchi Cittadini Napoletani, ciascuna delle quali non avrebbe saegnato impiegarsi a tal commercio; Onde

Commercio
de' Droghieri

non era necessario, che a' Droghieri s'erigesse una statua, come inventori di tal commercio, o come sostentori de' Regj diritti; Ed al Cielo fusse piaciuto, che a' Droghieri fusse stata vietata la commissione delle droghe, perchè prima i Speziali di Medicina, meglio de' Droghieri avrebbero commesse le droghe a lor conto, di maggior qualità, per quella esperienza, che di loro è propria, e così maggiormente giovare a' Regali diritti, ed al bene del Pubblico.

Quanto però fu condiscendente la Camera, nel togliere la visita a' Droghieri, per quelle ragioni, che per giusto contegno non confuto maggiormente: altrettanto fu giusta vindicatrice della pubblica ingiuria, allorchè nell'ultimo capo della Consulta (1) proibì rigorosamente a' Droghieri: ogni sorte di sciroppo, d'oglio, e di cosa composta, ma che solo fusse lecito di revere, confetti, sciroppato, e diverse altre cose quotidianamente necessarie al vitto umano, ed ecco, come si proibì tutto a' Droghieri in poche parole, e solo gli si concedettero le cose per il vitto umano, val a dire tutte quelle cose, che troppo si discostano dalla natura medicinale, e che semplicemente servono per sollazzo della vita, e per adobbo della tavola: altro, che affiggendo il palato, come i medicamenti, giovano alla salute de' corpi. Tengan dunque i Droghieri, i zuccari artefatti a lor piacere, addoleiscano le canelle, ed impastino le mandorle, come gli aggrada, perchè di queste tali manufature, il Ceto de' Speziali di Medicina, lascia rotondamente l'arbitrio a'

Dro-

La Consulta
proibisce a'
Droghieri la
vendita de'
Farmaci.

(1) Fol. 96. a rev.

Droghieri, giacchè il Pubblico lo desidera, e gli piace.

Io non dovrei dimostrare a chiara luce, come adempisco, che i Droghieri dovrebbero offrire alla visita soggetti; perchè questo poco, o nulla cale a' miei Clientoli; Mi basterebbe sostenere semplicemente, il ragionevole divieto delle cose semplici medicinali, che a' Droghieri si proibiscono; ma per dimostrare la stravaganza della diloro petizione, anche in questa parte farò vedere, che ancora dopo la Consulta, fu non solo vietato a' Droghieri ogni semplice preparato, ma ancora furono solennemente visitati, in virtù della cennata Prammatica.

Nel 1603. val a dire dodici anni dopo la Consulta (1), il Presidente Miradois, conoscendo la necessità della visita, ordinò, che fusse lecito al Protomedico, ed a' suoi Ufficiali di entrare nelle diloro Botteghe, e rigorosamente perquirerle, acciò si vedesse, se da' Droghieri fusse stato ubbidito l'ordine della Consulta, colla quale venivangli proibito i semplici medicinali, perchè altrimenti, sarebbe stata defraudata la mente della Regia Camera, e non si sarebbe mai saputo, se i Droghieri avessero controvenuto, o no, a quello, gli veniva imposto; ed una sola limitazione vi pose, come dal detto decreto si legge, che nel caso non si fusse ritrovato niente di controbando, nulla si fusse dagli Ufficiali del Protomedico esatto: ed essendosi i Droghieri gravati; la Camera altro non ci soggiunse, che servata la forma della Capitulazione fatta dall'Affittatore, e datano

La Visita
a' Droghie-
ri dopo la
Consulta.

(1) Fol. 73.

E giunse in tale stato l'abuso de' Droghieri, non ostante le prammatiche, i decreti di Camera, e quelli del Collaterale, che anche si dovè ricorrere ad una legge clamorosa, che avesse servito di freno all'empito della vendita di tai cose proibite; e con un Bando il Protomedico D. Francesco Buoncuro d'alora che emanò (1), sotto pena di 150. ducati d'applicarsi al Fisco, se taluno de' Droghieri avesse venduto *semplici a minuto nè di nessuna maniera composti, ma solamente le droghe, stante questo spetta a' Speciali di Medicina, quali sono approvati, portano il carico dell'Arcendamento, e sono visitati ogni anno, essendo solo permesso a' Droghieri l'oglio di lino, proibendo espressamente anche quei medicamenti, che tenessero i Droghieri col dedit de' Speciali di Medicina* (2).

OR dalla istoria di tutto l'accaduto dopo della Consulta; Chi non va a vedere quanto sempre ragione vole, e giusta, han creduto i più Supremi Tribunali, la proibizione a' Droghieri di tutte le cose semplici medicinali, ogli composti, sciloppi, polvere, ed altro, giacchè rinnovati da tempo in tempo gli stessi, e sempre più rigorosi ordini; giacchè la Prammatica del 1581., la Consulta della Regia Camera nell'ultimo capo del 1591., la quale per averli voluto discostare un poco dalle antiche disposizioni, e per aver voluto sciogliere i Droghieri dalla visita; si vide

(1) Fol. 49. a ver. Relaz. del Comm. 174. fol. 196. proc. Reg. Cam.

(2) Fol. 50. Relaz. del Razionale Commessario.

vide tantosto nel 1603. ordinarsi la visita a' Droghieri, e questa osservarsi fino al 1662., ed indi nel 1732. rinnovarsi dal Collateral Consiglio.

NE qui si fermarono i savj provvedimenti, che per felicità de' Cittadini da tempo in tempo, si son veduti, giacchè nel 1769. dovendosi procedere all'afatto del Protomedicato, questa Real Sopraintendenza, diede alla luce alcune troppo giuste, e ponderate Istruzioni, ne' due §§. XI. XII. ne' quali chiaramente si conosce la proibizione a' Droghieri di tenere, e vendere nelle loro Botteghe semplici preparati, ed estratti de' semplici, solo concedendo il sublimato, precipitato rosso, oglio di cannella, di garofali, e spica di Francia, ed oglio di lino: e nel XII. si dà l'autorità all'Affittatore, sempre che voglia, di poter visitare coll'intervento dell'Attuario del Protomedico, per esaminare se avessero medicamenti semplici composti, ed altro; ed è necessario qui riflettere, che tali istruzioni, le quali portano l'epoca più vicina a noi, ordinino l'istessa proibizione, e la Visita; dunque oltre la loro intrinseca giustizia, e ragione, meritano avere esatta l'osservanza, e perchè appoggiate su di tante antichissime, e conformi disposizioni, e perchè formate da quella istessa Real Sopraintendenza, la quale deve supporti necessariamente, ebbe tutto il disposto antico presente.

Dicano di grazia i Droghieri, la ragione delle diloro infossibili lagnanze, giacchè si querelarono altamente di queste Istruzioni; quando che esse altro non fecero, che confermare gli antichi stabilimenti già detti, niente innovando contro di loro. Ma altro che sole, e ricercati pretesi potranno addurre; giacchè

Regie Istruzioni colla nomina l'istesso.

Bando confermando gli stabilimenti antichi.

Epoca in cui si son rinnovati gli ordini.

Commissario (1). Dunque la visita sempre la crederemo necessaria, ed i Droghieri altro non otteneranno, che una limitazione, ed una cautela, ma non già l'aboluzione di una perquisizione, dovuta alle loro frodi, ed alla loro incipientezza.

Non si fermarono intanto i Droghieri dalla incominciata punibile intrapresa, e credendo ottener decreto in lor favore, fecero (a loro mal grado) che la Camera della Summaria, di nuovo decidesse che non fosse lecito visitare (2) i Droghieri senza denuncia: ma che si potessero esaminare, se aveano robbe medicinali, e ritrovandoli in controbando, esigessero la pena: altrimenti, *nil exigant*, questo è il tenor del decreto nel 1664.

Chi non vede che anche in questo capo, sia un vaneggiamento la pretensione de' Droghieri? Perché è vero, che in tutti questi decreti posteriori alla Consulta, si proibisce di visitare repentinamente; ma sempre quando vorranno gli Assistenti del Promedicato visitare, resterà in loro arbitrio, basta che osservino la denuncia, o sia l'avviso al Commessario, dopo a lor piacere possono visitare, ed esigere la pena, ritrovandoli in controbando. Dunque anche dopo la Consulta furono visitati i Droghieri con questa tal limitazione: onde chiaramente si vede, che i motivi della Regia Camera d'allora, e Ministri che succedettero, non fecero quella lenificazione, che si crede dal ceto de' Droghieri, ma si crederemo sempre giusta, e ragionevole la visita, come

in.

(1) Fol. 75. a ter.

(2) Fol. 164. proc. Reg. Cam.

effettuato, ciò si vede osservato sino al 1662. (1). Quando mai giunto all'eccesso, la strabocchevole vendita, che da Droghieri si faceva senza riserva, d'ogni semplice preparato, d'estratti, di liquori, insomma niente mancava, per uguagliare il Ceto de' Speciali di Medicina: perlocchè da questi si diede nel 1732. ricorso all'abolito Regio Collateral Consiglio (2) esponendo, che non ostante tanti providi ripari, niente aveano giovato, ad impedire un tal scandaloso abuso, peristendo tutta via la pertinacia di tali uomini nella vendita de' capi proibiti. Commessasi la causa al *Reggente Ventura*, il medesimo con decreto ordinò, che i nominati Droghieri si astenessero dalla vendita delle cose medicinali, con proibire di tenere anche nelle loro Botteghe quei farmaci, che commettono da fuori Regno in gran quantità, per poi surrettiziamente contrattarli, e che siano perciò suggeriti alla visita, eccettuataene solo l'oglio di *lino* (3), ed essendosi di tal decreto gravati il Collateral Consiglio, come impertinente, ributtò tal domanda, e confermò rotondamente il decreto.

Giova qui riflettere, che non solo la Regia Camera rievocò questo tal punto della Consulta, con ordini posteriormente emanati, come abbiamo detto: ma che l'abolito Collaterale, tanti anni dopo, non cade dubbio avesse in tal maniera giudicato, con tanta cognizione di causa, egli è degno della savia riflessione de' Ministri, che questa causa dovranno decidere.

E giun-

Il Collaterale confer-
ma la Vi-
sita.

(1) Fol. 166. proc. Reg. Cam.

(2) Relaz. del Mag. Razionale Commessario fol. 48. a ter.

(3) Fol. 49. di Relaz.

giacchè quanto ho riferito, tutto non solo apparisce da una distintissima Relazione commessa al Segretario Interino nel 1761, dalla Real Soprintendenza (1), ma ancora dagli stessi processi, ed atti formati di tempo in tempo nella Regia Camera, e nel Collateral Consiglio.

*Asserto poss.
fello de' Droghieri.*

Non è credibile l'ultimo delirio, venuto in mente a Droghieri, che non ostante le reiterate clamorosissime vicende della causa, le quali tutte dimostrano, la concorde proibizione di vendere eid, che non è d'altro incombenza sotto rigidissime pene, che da tante feudatissime leggi ripetono l'origine, pure tuttavia, adonta di tante leggi, e pene, dicono nelle loro istanze essere in possesso pacifico della vendita de' semplici medicinali polverizzati, droghe triturate, ed altro, e non essere visitati dall'Assittatore del Protomedicato.

La legge adunque, che ad possessi contenga la buona fede, come si potrà adattarsi al caso nostro? Chi non vede esser questo un abusarsi della pazienza de' Giudicanti? Chiamar possesso un'aperto litigio; gliarsi di questo specioso titolo, con tanti decreti contrari, con Prammatiche, con Consulte, con Bandi, con Istruzioni, che con infamima i più savj ordini proibiscono una tal vendita?

Ma sentasi di grazia la ragione, prima d'ogni altro, perchè oggi i Droghieri non visitano: e ciò si rileva da una giuridica licitura (2) da loro stessi innocentissimi pre.

(1) Feb. 30. ad 58.

(2) *Polizia, o rec. process. cur. in Per ubbidire come deva*

presentata, dalla quale apparisce, che mediante un'antichissima e stabile subbornazione, colla quale i Droghieri ogni anno, pagano un certo stabilito dazio all'Assittatore del Protomedicato, così gli viene dal detto donata la visita, e questo è ora il pacifico possesso, che stan godendo i Droghieri.

Ma dove per si conosca a quale incredibile e scongiurato estremo è giunta l'astuzia de' Droghieri, i quali con un'ammirabile costanza di petto si chiamano in possesso di vendere, e di non essere visitati. Di grazia, vorrei, che dichiarassero dove hanno appreso, che i fatti, i quali diedero occasione a questo annoto, ed ostinato litigio, da questi poi ne nasce il diritto di possedere pacificamente, o pure di domandare la manutenzione del possesso? A mia notizia è altrimenti; anzi l'oppollo, i Dottori (1) stabiliscono; stante

devo al dicteroscritto ordine, si fa fede per me sottoscritto Attuario qualmente avendo per lo spazio d'anni sedici accodito col su Attuario Domenico Migliore con carica dell'Arcendamento del Regio Protomedicato, mi ricordo benissimo, che li Droghieri per non soggiacere alle perquisizioni, che per lo loro Botteghe parevano fare rispetto alli medicamenti medicinali, gli Assittatori del detto Arcendamento, volevano soluto pagare alli medesimi per titolo del rogato carlini sei, carlini otto, carlini dieci, o al più carlini dodici l'anno per ciascheduno secondo meglio si potevano convenire. Ed in fede dato Napoli li 20. Dicembre 1760. = L'Attuario Prisco Letizia.

(1) *Mimic. dec. 207. n. 9. = Altogr. conf. 97. n. 119. = Ricc. collect. 3912.*

stante considerano come improbo, e vizioso un tal possesso, il quale ripeta l'origine da un principio, che sempre fu litigioso, e contrario a tutte le massime della legge (1), e perciò nullo come usurpatore *de facto*; onde niuna coerenza può ricevere dal interdetto *nei possidens* (2): imperocchè egli è massima, che i possessi contrarij alla legge, anche non si possono giustificare col decorso degli anni; nè possono ricever forza dalla diuturnità del tempo, perchè sempre si presume, che la legge parli (3), e ciò anche se ci fusse una consuetudine in contrario (4), la quale nemmeno coll'autorità del Pretore (5) può esser sostenuta, specialmente se fosse introdotta nella pendenza della lite (6).

Oltre a ciò ci farebbe l'articolo, se ne' diritti incorporali si dia possesso; ed anche che si volesse ciò sostenere, pure sempre, che questo tal possesso nascesse dalla pazienza dell'avversario *deficiente tolerantia interruptum* (7), (e sia detto questo ad esuberanza) bastando che ciò costi da una semplice resistenza di sole

(1) Gregor. decis. 417. n. 4.

(2) Seraph. dec. 1106. n. 6. = Rot. p. 2. recent. dec. 643. num. 1. = Mauric. dec. 207. n. 10.

(3) L. Ariant C. de heres. § mun.

(4) L. 2. Cod. quæ sit longa cons.

(5) L. Cum sponsus §. Si res ff. de publ. in rem actio. Wozz ad dic. L.

(6) Grazian. discept. forens. c. 571. n. 5. = Magan. decis. flor. 120. n. 13. = Ludovis. decis. 305.

(7) L. 2. C. de servit. = Faber in C. ut. de long. temp. prescri. definit. 2.

le parole (1) per interrompersi questi tali possessi contro la legge di loro natura, contro la consuetudine, ed a fronte di tanti decreti contrarij; onde ci attendremo più presto un'abuso punibile e collusivo, una intrusione piratica, una usurpazione insostenibile, o pure un delirio il possesso de' Droghieri, che desiderano pacificamente godere.

Questo nasce dall'antica causa, per la quale mi lusingo aver a sufficienza dimostrata la ragione proibitiva de' Speciali Medicinali, ed il famoso ideato possesso de' miei mal' informati contrarij; Ora vengo alla nuova, cioè a dimostrare ragionevole, ed eleggibile la Relazione de' Fisici eletti, la quale a vista dello accaduto, e per l'intrinseca sua ragione, spero doverà la Real Soprintendenza confermare.

C A P. IV.

Dimostra la Relazione esser concorde colle leggi; fondata con i principj dell'Arte: e facile nella sua esecuzione.

La Real Soprintendenza stanca o mai dalle giuste querele de' Speciali di Medicina, e ragionevolmente armata di zelo, contro l'eccesso de' Droghieri, volle in quel suo appuntamento sapere, se la triturazione o manipolazione da' Droghieri usurpata, fusse

Fine dell'Appuntamento, e della Relazione.

De Philip. cons. 42. n. 27. v. 2. = Fab. d. definit. 2. = Cachéran. dec. 101. n. 22. = Aldovin. consil. 47. n. 10. = Rovit. pragmat. 1. n. 36. § seq.

fuor di loro pertinenza, o de' Speziali di Medicina, per evitare il sospetto che i Droghieri colla trituratione vendessero le droghe guaste: (e questa è l'adequata idea in ristretto della Sopraintendenza, che si conosce dalla espressione dell'intero appuntamento), allorchè senza esitazione riferiscono i Medici, doverli proibire di vendere, e tenere nelle officine de' Droghieri, le droghe medicinali, in qualsivoglia maniera preparate, senza eccettuarne la semplice trituratione. In questa prima parte adunque, così dell'Appuntamento, come della Relazione, chiaramente si vede corrispondere, l'idea di proibire la trituratione, manipolazione, polverizzazione d'ogni sorta di droga nelle mani de' Droghieri, giacchè la polverizzazione è una preparazione nella farmacia, mediante la quale si riduce una sostanza in polvere (1): e Plinio (2) osserva, che i semplici ben preparati, sono i veri rimedj, che la natura ha stabiliti per riparare alle malattie de' corpi umani.

A due principalissime considerazioni, che debbano a tal uopo farsi, s'appoggia un tal ragionevole sentimento: una se queste materie possono essere ridotte in polvere, senza precedente preparazione; l'altra se dopo preparate, possono l'istessa virtù ritenere per lungo tempo, così polverizzate.

Oltre a queste necessarie cognizioni dello Speciale, deve anche premetterli lo sperimento, e la pratica, colla

(1) Pulveratio, Pulverizatio dicitur operatio pharmaceutica, qua in pulverem contundendo, aut terendo solida siccà corpora rediguntur. Auctor. Chem.

(2) Natural. Historia lib. XXIV.

colla quale, devono certe tali materie ridursi in polvere. Come in fatti vi sono certi stabiliti mortai, e vaticoli di Porfido adattati per polverare certe cose; altri di Bronzo, ed altri di Vetro ordinati per alcuni altri capi della Medicina.

Non poche osservazioni, ed esperimenti fanno d'uopo per poi metter in pratica le leggi della teorica, così per la difficoltà della esecuzione, come acciò non acquisti la materia, che atti a polverare natura velenosa, o almeno contraria alla sua virtù; locchè accaderebbe senza meno, se tai cose si polverizzassero da mano inesperta: come per esempio (1): Le Gomme per ridurle in polvere, è necessario di ungere il fondo del mortajo, e l'estremità del pistello con gocce d'oglio adattate. Le Gomme Dragante, Arabica, bisogna riscaldare il mortajo con carboni accesi. Il Mastice si bagna il mortajo con acqua. I Sandali, e l'aromatiche materie bisogna ungere l'istromento con acque, alla loro virtù non contrarie. La Colaquintida, si polverizza con l'oglio di rose. L'Euforbio; Le Cantaridi; L'Elleboro si polverizzano, omettendo il pistello con gocce d'aceto, o liquore simile. Le Rose, il Zaffarano; i Fiori mai son secchi abbastanza per potersi polverizzare, onde fa d'uopo metterle fra due carti al sole per rasciugarli. I Sali, e l'altre materie acri, e corrosive, debbano essere polverizzate in mortajo di Marmo, Vetro, o Pietra, per evitare l'impressione, che ricever potrebbe dal Metallo, ed altro, che per brevità tralascio. Perché

D 2 al-

(1) Così scrivono gli Autori di Farmacia.

alimenti, sarebbe impossibile la preparazione, ed il più delle volte potrebbe anche acquistare natura nociva alla sua naturale virtù, e così destando talor del Male con rovina dell' Infermo.

Quale a quelli inaccessibili processi, e conforme la Relazione, la quale si allega per esempio breve la China China altrimenti non essere polverizzata se debba primieramente in sostanza, altrimenti se debba usarsi in decozione. Dove scapitarsi la semplice corteccia della medesima, senza la parte secca, ed alle volte dalla corteccia stessa deve prendersi la sola parte estrema, acciò sia più efficace. La Radice Specuana deve scorticarsi se voglia darsi in sostanza, e non polverizzarsi intiera se voglia farne infusione, o decozione. L'Uzino di Mandala d'oro, che pare l'estratto il più semplice, e facile a prepararsi, devechè non essere estratto di fresco, altrimenti, e cancido subito, e non altrimenti darsi. Lasciansi stare di commentare le frondi, che potrebbero farsi in le droghe polverizzate, e preparate de' Droghieri; come quelli, che tra per l'interesse, ed impegno de' finalisti droghieri, o del tutto inutili, o vero guasti, e tra per lo sostanzioso d'una droga ad un' altra di maggior valore, grandissimo danno recerebbero al Pubblico.

Ecco dunque la Relazione de' Medici, corrispondente all'idea, ed alla mente della Real Soprintendenza, nella più necessaria istruca domandata, e conforme alla ragione, ed alla pratica, e secondo le leggi del detto Regno, con abito detto, cioè, secondo la Prammatica, la Consulta della Regia Camera, ed a tenore delle ultime Istruzioni, le quali concordemente la manipolazione d'ogni sorta di droga, pertinetto a Droghieri.

E così,

Come darsi il contrario, giacchè col lume della ferma ragione, anche uno, lontanissimo dalla Chimica, può chiaramente ravvisa, che la polverizzazione a certi tali gradi faccia un'effetto contrario d'altra, quando sia in altri gradi polverizzata la materia; ed è troppo naturale argomento, che l'impalpabilità d'una polvere produce meno impetione d'altra, quando sia mediocrementè polata; e diversa impetione faccia, quando sia grossamente tritata, non infatti, il vetro di sua natura non è viscoso, ma grossamente polverizzato, per gli anelli che ciascuna particella conserva in se stessa, lacra, ferice, e da la morte, ed al contrario, quando sia fortissimamente, ed impalpabile ridotto, per lo più non muore; or chi non vede, che nella polverizzazione d'una cosa nonissima, e che non va nel genere di droga, si debba entrare della tecnica, e della pratica? Dunque non è la polverizzazione la più facile operazione della Chimica, la quale solitamente deve spettare a' Speciali di Medicina, essendo troppo lontana dalla nonissima materialità de' Droghieri, i quali, neppure i gradi, ed i nomi intendono di tal preparazione.

Altre non avendo altro scampo, ricorrono alle solite esclamazioni: che per comodo del Pubblico, e del Compratore polverizzano le droghe, senza darli carico, che giusto un tal articolo ha lo stato della controversia; e che giusto quella polverizzazione deve esserli interdotta: primo perchè non è di loro incumbenza: secondo, perchè il Pubblico non ne ha necessità, stante o il Compratore è Tintore, Artefice, e si polverizza lui stesso, senza frode il

D 3

117

XX

colore, o altro: o il Compratore prenda per uso di malattia la drogha, ed in questo caso, vi sono quelle innumerabili ragioni, che si sono accennate: alle quali se non altro, vi è la potissima che una delle parti principali della Farmaceutica, sia la polverizzazione, secondo i varj gradi, che la legge dell'arte comanda, e secondo i bisogni, per i quali detta polverizzazione vien ordinata, e perciò spettare a' Speciali.

MA qui ricorrono all'ultimo rifugio i confusi Droghieri, ed espongono la necessità di tagliare: prima, la China Mollese, i Sandali, il Legno Santo &c. per commodo del Pubblico: secondo, credono dimostrare, che alcune droghe come l'Antimonio, Tartaro, Verderrame, abbisogni a' Miniscalchi: in terzo, che alli Conciossa necessita l'Incenso, la Mastice, il Corallo &c. alle Levatrici altro simile: e che so io: senza però badare che non volendo inciampano col piede nel laccio.

I Speciali all'incontro rispondono in primo, che necessità non ci è, che s'incomodi la pietra de' Droghieri di tagliare, o polverizzare, perchè a loro è riservata una tal prerogativa; poi da dove costa, che loro gli sia concessa la facoltà di contrattare, per tali usi le droghe, e servire le Levatrici, i Conciossa, i Miniscalchi? E da quali Autori incogniti hanno appreso, che queste tali cose, servano solo per l'uso che loro asseriscono, cioè per cavalli Partorienti; per le rotture d'ossa? E non sieno queste droghe servibili per cento malattie ciascuna di loro; e che unite poi producano un veleno? E con quale Profeta antico han parlato i zelanti Droghieri, che il Compratore di tai cose proibite in tal maniera, sia

Mi

S'aggiunga il pubblico comode.

Miniscalco, Levatrice, Conciossa? E non sia questi un impostore, un mentitore, che mendicando carattere, mischi la drogha polverizzata con altro, e non formi una cagione di vomito, di visenteria, un aborto, un veleno? Ma poi anche che sia nota la persona: quale privilegio conservano i Droghieri, di poter vendere medicamenti? Ed ecco come non volendo i scongiurati Droghieri, palesano il mal fondato desiderio, di divenire Speciali di Medicina, e voler vendere ad ogni sforzo le cose proibite.

Come in fatti il Borace, che serve in alcune occasioni a' Tintori, ed agli Orefici: egli serve in Medicina per una massima, e pericolosissima operazione (che a ragione io debbo tacere). L'antimonio; il Verderrame preparato in certa forma (che io non debbo spiegare) egli si cangia in potentissimo veleno. La Radice Ipecacuana all'ingrosso, opera in una maniera: col fuoco, o polverizzata un'altra. E che altro è la Medicina, se non una varia composizione di semplici, secondo le leggi dell'arte adattate in varie guise in un farmaco, in un estratto, in un succo, in una polvere?

Con ben giusta ragione adunque la ponderatissima Relazione de' Fisici, tutte le già dette considerazioni feru- tinando, e con maggior maestria, che è propria della di loro notissima esperienza, esaminando le frodi de' Droghieri, attento il di loro interesse: di ogni estratto, di ogni polvere, di ogni succo, anco per uso di *Maniscalchia* hanno giustamente privato questi tali inesperti Mercadanti, solo concedendoli la vendita delle droghe all'ingrosso, e non a minuto: di tale divieto assegnandone il potissimo motivo, che tali cose

Esempj.

cofe, qualuaghe fi vendano da' Speziali di Medicina, fempre faranno refponfabili, per le diloro iftruzioni, di non poter vendere fenza ricetta di Medico le cofe fofpette (le quali folo a loro poffono eflere note) o almeno con tale cautela fi vendono, giacchè intefi della intrinfeca qualità, e virtù, che in qualunque cafo fempre il Pubblico è falvo, ed efeguite fono le leggi del noftro Regno, che folo il pubblico vantaggio riguardano; perchè non parla di colori. +

Vana oppofizione che traggono dalle Relazioni.

Non fi arrellano a quefti confini le grida de' Droghieri, ftante ficcome nella feconda parte dell'Ap-puntamento, la Real Sopraintendenza par che voleftte fapere, quali delle droghe fervano per colori, e che non puot fofpettarfi efler medicinale: allocchè non rifpondendo, perchè non dovea, la Relazione de' Medici, incalzano i Droghieri le rauche voci, e vogliono, che non fi debba perciò far conto della Relazione. + +

Si dovrebbe alla ftolto rifpondere fecondo la fua ftoltizia, giufta il precetto delle Sacre Pagine, e vindicar l'offefa che recafi a' refpettabiliffimi Fifici eletti: ma io ftrettamente caminerò per l'iftelfe contrade, da' Droghieri efperiti additare.

La Real Sopraintendenza altro non defiderava fapere, fe qualche droga ferviffe per colore: e perchè di droghe medicinali affatto non debbono fervire per colore, perciò nella Relazione fi tace; e fe ce ne fuflè qualche duna, dunque potrebbe contrattarfi da' Droghieri con quefto finto pretefto? Il quale argomento corriponderebbe a quefto: Il Solimato (potentiffimo veleno) potrebbe fervire per colore; Dunque fi contratti da' Droghieri, fi venda a minuto, fi con

confegni a chi fi voglia, fotto pretefto di colore; effendoci pronta la ftudiata difefa de' Droghieri, che il Compratore appariva Pittore.

Da ciò fpero, che a maggior luce fi vegga l'equivoco penfare de' Droghieri, e la ragione voliffima Relazione de' Medici, i quali confiderando, che tutto doveffe efler proibito a' Droghieri, cioè la manipolazione, triturazione, polverizzazione, eflrazione, e fimili: vengono a decidere, che *folo all'ingreffo* poffino vendere, e non a minuto, anche per ufo di *Manifalcia*, in fano, e non polverizzato: come comperano nelle Regie Dogane; e fenza niuna loro malnata industria, e fenza loro incomodo, ftante il trattare le droghe, manipularle, estrarle, polverizzarle, &c. spetta a' Speziali di Medicina.

Vi è ancora l'ultimo trionfale argomento, infeliciffimo foftegno della diloro cadente fperanza; ed è quello di giovare al Pubblico collo *Sparambio*, e vendere le loro temute manifatture, a meno prezzo di quello de' Speziali di Medicina. Quale rifpofta meriti, una ridicola propofta, io non voglio entrare; come fe non meritaffe prezzo la pratica, la teorica de' Speziali di Medicina, gli anni che devono impiegare, per prevenirti all'efercizio di tal difficile professione: e poi la Tariffa de' loro medicinali fi forma dal Protomedico, coll'autorità della Real Sopraintendenza; in bocca perciò de' Speziali ftarebbe bene l'ifcrizione d'un' antico Filofolo (1),

Sparambio che fi pron-pone.

(1) *Ploroni facrum munus, ne attingite Fures
Ignotum est vobis, hoc quod in Orbe latet.
Scardeon, in byfl. patavo.*

la quale alle circostanze in cui siamo, non disdice-
rebbe.

Sarebbe qui finita la Causa con la Relazione, la quale
fondatamente decide, niuno caso eccettuando, la
presente controversia; evvi un'altra remota speranza,
che io prevedo, che rinvigorisce gli avviliti Con-
trari; lusingandosi esser una tal ponderatissima Re-
lazione *inescogibile*. Ma qui in breve rispondono i
miei Clienti, che per eseguirsi una tal determi-
nazione giusta, e confermare tanti ordini anteceden-
tamente emanati, e tante Leggi, basta che la Real
Soprintendenza proibisca i mortai, pistelli, ed ogni
strumento della Farmacia a' zelanti Droghieri, che
così sarà eseguita la Relazione, con averanno effec-
to gli ordini Reali, i decreti de' più Supremi Tri-
bunali: così la vita degli uomini non si offrirà mi-
serabile oggetto di guadagno, all' avara natura de'
Droghieri.

C O R O L L A R I O.

IL verace aspetto de' Fatti, e la istoria delle Leggi,
e Decreti de' Tribunali, dimostra essersi mai sempre
ogni Semplice preparato, o polverizzato proibito a'
Droghieri; ed in fine ogni contrattazione di droga
per il forte motivo di frode, e per la diloro inne-
gabibile insperanza. Dal ristretto de' Fatti della Me-
dicina, si rileva l'enorme disparità tra' Speciali di
Medicina, e Droghieri; e che mai, nè pur da lon-
tano, siavi stata coerenza tra questi due Ceti, per gli
oggetti diversi, e per le facoltà, e Privilegi; e per
il governo del Collegio degli Otto con cui vien rego-
lato.

no. Colle riflessioni su de' fatti, si conosce chiara-
mente il motivo, e la ragione, per cui tutto deve
esser proibito a' Droghieri, dove entri manipolazione,
e non anche esser soggetti alla visira, se controvenisse-
ro, ma semplicemente la vendita delle droghe all'in-
terosso, e non a minuro; bensidolci, cere, e cose per
l'uso umano. La savissima Relazione de' Medici
Speciali, colla quale tutto si conferma, quanto vien
disposto e colle leggi, ed insinuato dalla pratica,
e dalla ragione, garantisce, e corona la dimanda giu-
stissima dell'almo Collegio degli Otto, e Ceto de' Spe-
ziali di Medicina: i quali stanchi omai da sì anno-
so, ed ostinato litigio, sperano, che la Real Sopra-
intendenza a tenore della detta Relazione ponga
fine a sì lungo piato, e proibisca a' Droghieri ogni
estratto, ogni semplice preparato, ogni succo, ed
ogni polvere specialmente: vindicando con tal de-
cretazione quel diritto proibitivo di farmacare, che
spetta, ed appartiene solo a' Speciali: e da' Dro-
ghieri da tempo in tempo su la pubblica stragge,
su l'eccidio de' Cittadini mentitamente usurpato.

Quod Deus bene verent.

Napoli il dì 27. Febbraro 1769.

Giuseppe Aitoro.

INDICE

DE' CAPITOLI.

- CAP. I. *Cronologia della Causa* pag. 5.
- II. *La gloriosa antichità della Medicina mai da
Drogghieri trattata. La Polizia del nostro
Regno circa le leggi del Protomedico, e
Collegio degli Ocro: Sopra la loro autorità
a guisa de' Collegj Romani. Còe importi
il Privilegio de' Speciali di Medicina* 21.
- III. *Ragionamento se de' farsi: Si risponde all'i-
dente Possesso* 35.
- IV. *Si dimostra la Relazione esser concorde colle
leggi; fondata con i principj dell'Arte: e
facile nella sua esecuzione* 49.